

N. 636

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 GIUGNO 1996**

---

Norme per la tutela dei consumatori di prodotti  
di origine animale

---

ONOREVOLI SENATORI. - La vicenda della encefalopatia spongiforme bovina (BSE) dimostra come la logica del mercato prescindendo dalla salute dei consumatori e rischi di diventare alla fine dannosa per le persone ed autodistruttiva dal punto di vista economico. I costi che si profilano per contenere l'epidemia, i danni per i produttori e il mercato delle carni sono altissimi e - tramite l'Unione europea - ricadono sulla comunità.

Le scelte effettuate in Gran Bretagna relativamente all'utilizzo di carni bovine per la produzione di mangimi si sono rivelate nefaste in una situazione in cui, dai primi anni '80, si è avviato un processo di snaturamento dell'allevamento dei bovini, sostituendo il pascolo con la gabbia di cemento e l'erba con la carne. La trasformazione di animali erbivori in carnivori è uno di quei salti biologici il cui esito finale è del tutto incerto.

L'uso delle farine proteiche è stato, ed è, il meccanismo di propagazione del morbo.

Dati i lunghi tempi di incubazione della BSE nei bovini, e la scarsissima conoscenza dei tempi di incubazione e degli effetti sugli umani quelle scelte costringeranno ad un attento controllo della questione per vari decenni.

È necessario pertanto intervenire con urgenza per:

1) l'introduzione di marchi nazionali e regionali di qualità DOC. Sapere dove sono allevati gli animali e con quale sistema (tipo di cibo, pascolo o allevamento intensivo) è un diritto del consumatore ed un modo per difendere gli allevatori che puntano sulla qualità delle carni;

2) una nuova regolamentazione per gli integratori proteici. Si tratta di farine e mangimi che ormai trovano largo impiego in tutti i tipi di allevamento, dalle galline ai bovini fino ai cibi per cani e gatti. La vicenda della «mucca pazza» dimostra i rischi connessi al mancato controllo su questi prodotti e l'insufficiente vigilanza sull'insieme delle adulterazioni alimentari.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Salubrità degli alimenti)*

1. Lo Stato realizza, d'intesa con le Regioni, le iniziative tese a promuovere tecniche di allevamento, di alimentazione e di commercializzazione che assicurino qualità e salubrità degli alimenti di origine animale.

## Art. 2.

*(Marchio di origine)*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le carni commercializzate devono essere dotate di un marchio di origine che attesti la reale provenienza degli animali.

## Art. 3.

*(Promozione di prodotti regionali)*

1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, promuovono con apposita denominazione, i prodotti agricoli ed alimentari regionali.

## Art. 4.

*(Promozione di alimenti prodotti ecologicamente)*

1. Agli alimenti prodotti in modo ecologico, privi di inquinanti chimici e di additivi pericolosi è applicato un marchio di qualità ecologica.

2. Le regioni istituiscono una commissione per l'autorizzazione ed il controllo del marchio di qualità ecologica sulla base dei criteri e dei parametri indicati dal Ministe-

ro della sanità d'intesa col Ministero dell'ambiente.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della sanità d'intesa col Ministero dell'ambiente fissa, con proprio decreto, i criteri e i parametri per l'attribuzione del marchio di qualità ecologica in base ai seguenti principi:

a) tecniche impiegate per la coltivazione e l'allevamento che non comportino inquinamenti pericolosi, forzature dei ritmi naturali di crescita e particolari sofferenze per gli animali;

b) controlli da effettuarsi sui terreni, sui concimi, sui mangimi impiegati per gli animali, evitando l'impiego di sostanze che alterino i cicli naturali o che determinino inquinamento o alterazioni comunque dannose per la salute e per l'ambiente;

c) controlli periodici sui prodotti destinati all'alimentazione effettuati prima della loro messa in vendita e salubrità e assenza di ogni sostanza pericolosa per la salute umana.

#### Art. 5.

##### *(Promozione di allevamenti naturali) e delle razze rustiche*

1. Con i contributi comunitari e con apposite disposizioni di bilancio, a decorrere dal 1997, è istituito un fondo nazionale per la promozione di allevamenti con tecniche naturali di razze bovine autoctone. Il Ministero delle risorse agricole d'intesa con il Ministero della sanità definisce con decreto, entro sessanta giorni, l'elenco delle razze rustiche italiane di bovini e le tecniche di allevamento naturali, con esclusione di mangimi chimici o comunque industrialmente alterati, medicinali o sostanze tese ad indurre crescite forzate o caratteristiche non naturali nei prodotti ricavati da tali allevamenti.